

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Impugnazioni: così si computano i termini**

*Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare di quello corrispondente all'altro del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini stessi. Infatti, in tal caso, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto di quelli compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei medesimi termini processuali nel periodo feriale.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.10.2014, n. 22634**

*...omissis...*

Innanzitutto va esaminata l'eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dalla contro ricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché tardivo, posto che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16.6.2010 e il gravame proposto il 16.9.2011, e cioè a seguito della doppia sospensione feriale circa il c.d. termine lungo ex art. 327 c.p.c.

L'eccezione è infondata. Invero per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare di quello corrispondente all'altro del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini stessi. Infatti, in tal caso, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto di quelli compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei medesimi termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere di quello analogo successivo, come nella specie, in cui l'altro scadeva proprio il 16.9.2011 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22699 del 04/10/20/2013, n. 11491 del 2012).

Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, in quanto la CTR non considerava che gli accertamenti erano scaturiti dalle varie operazioni immobiliari e mobiliari compiute dalla contribuente mediante la movimentazione dei depositi bancari, che denotavano capacità contributiva, e cioè reddito, peraltro mai dichiarato dal 1993, senza che la medesima avesse fornito prova dei suoi assunti, nonostante il relativo onere gravasse su di lei, circa l'eventuale pagamento delle imposte o l'esenzione di quei capitali.

Il motivo è fondato. Infatti in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, come nella specie, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita della medesima (V. pure Cass. Sentenze n. 10578 del 13/05/2011, n. 18081 del 2010).

Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto su tale punto.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione, poiché il giudice di appello aderiva acriticamente agli assunti dell'appellante senza delibare le questioni prospettate dall'appellata in ordine alla

sussistenza di numerosi elementi a carico della contribuente, in particolare il redditometro, nonostante che alcuna prova xxxxx avesse fornito circa l'eventuale esenzione dei capitali ovvero la loro sottoposizione a tassazione. La censura, ancorché in parte assorbita dal primo motivo, tuttavia ha pregio, atteso che il secondo giudice non enunciava compiutamente il percorso argomentativo, attraverso cui perveniva al giudizio relativo alla mancata considerazione delle osservazioni dell'appellata, nonostante l'inversione dell'onere della prova nel senso suindicato, che pare non essere stata fornita. Invero in tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione temporis" – "elementi indicativi di capacità contributiva", tra gli altri, specificamente la "disponibilità in Italia o all'estero" di "autoveicoli", nonché di "residenze principali o secondarie". La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva". Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma; il che non avveniva nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18081 del 04/08/2010, n. 16284 del 23/07/2007).

Dunque la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto su tale punto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---